



Bruxelles, 3.12.2025
COM(2025) 3500 final

2025/3500 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio,
del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093¹ è presentata insieme alla proposta di regolamento che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina e modifica il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina².

A seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, l'Unione ha fornito un sostegno sostanziale all'Ucraina attraverso una serie di misure finanziarie. L'Ucraina necessiterà di un'assistenza continua, che dovrebbe essere fornita nell'ambito della proposta di nuovo regolamento che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina.

La modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 estenderà la garanzia di bilancio, attualmente applicata di norma ai prestiti concessi all'Ucraina nell'ambito dello strumento AMF +³, dello strumento per l'Ucraina⁴ e dell'AMF all'Ucraina nel quadro del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina⁵, al fine di coprire anche l'assistenza finanziaria all'Ucraina a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale garanzia dovrebbe assicurare che le risorse necessarie siano sempre disponibili in tempo utile per consentire all'Unione di far fronte a tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti dei suoi creditori. Di conseguenza, se l'Unione deve onorare gli obblighi di rimborso a carico delle risorse del suo bilancio, nel caso in cui uno Stato beneficiario non effettui il pagamento dovuto a tempo debito, gli importi necessari sarebbero attivati al di sopra dei massimali del QFP e nei limiti del massimale delle risorse proprie (dal cosiddetto "margine di manovra").

La copertura di bilancio tramite il ricorso al margine di manovra dovrebbe applicarsi solo all'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

L'articolo 312 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione del quadro finanziario pluriennale.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (*GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11*).

² Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXX, che istituisce il prestito per le riparazioni all'Ucraina (*GU XXX*).

³ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (*GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj>*).

⁴ Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (*GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>*).

⁵ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (*GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj>*).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'iniziativa rientra in un settore in cui l'UE dispone di competenze esclusive (ai sensi dell'articolo 312 TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

Le modifiche sono proporzionate all'urgente necessità di istituire uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina, che può essere attuato solo una volta che la copertura di bilancio attualmente applicabile di norma ai prestiti all'Ucraina sia stata estesa al nuovo strumento proposto.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

A norma delle disposizioni vigenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, gli importi necessari per onorare gli obblighi di rimborso dell'Unione nell'ambito di operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti nel caso in cui l'Unione non riceva dallo Stato beneficiario il pagamento dovuto a tempo debito (ossia l'attivazione di una garanzia per l'assistenza finanziaria agli Stati membri e all'Ucraina) sarebbero attivati al di sopra dei massimali del QFP.

L'importo attivato non può comportare il superamento dei limiti del massimale delle risorse proprie. La disposizione che estende la copertura di bilancio tramite ricorso al margine di manovra alla garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina di cui al [regolamento sul prestito per le riparazioni] è pertanto compatibile con l'articolo 312, paragrafi 1 e 3, TFUE, a norma del quale il QFP "*mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie*" e "*prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio*".

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Estendendo all'Ucraina la messa a disposizione di una garanzia per l'assistenza finanziaria al di sopra dei massimali del QFP per l'assistenza finanziaria proposta in aggiunta all'assistenza finanziaria agli Stati membri dell'UE e all'Ucraina nell'ambito dello strumento AMF +, dello strumento per l'Ucraina e dell'AMF all'Ucraina nel quadro del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, la proposta consentirà un uso più efficiente delle risorse di bilancio al di sotto dei massimali del QFP. La possibilità di mobilitare la garanzia al di sopra dei massimali del QFP offrirebbe la piena copertura dell'assistenza finanziaria messa a disposizione dell'Ucraina nei prossimi anni a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Trattandosi di una garanzia, non si prevede alcuna spesa durante il periodo del QFP 2021-2027.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio,
del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione sostiene l'Ucraina con una serie di misure finanziarie.
- (2) L'Ucraina necessiterà di un'assistenza finanziaria ed economica continua secondo modalità prevedibili, ordinate, flessibili e tempestive per coprire il suo fabbisogno di finanziamenti, in particolare a seguito della guerra di aggressione della Russia. A tal fine l'Unione ha istituito un nuovo strumento a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel quadro di tale strumento l'assistenza finanziaria prevista sarà fornita sotto forma di prestiti.
- (3) A tal fine la garanzia di bilancio dell'Unione dovrebbe essere estesa all'assistenza finanziaria all'Ucraina a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale garanzia dovrebbe assicurare che le risorse necessarie siano sempre disponibili in tempo utile per consentire all'Unione di far fronte a tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti dei suoi creditori.
- (4) Dovrebbe essere possibile attivare gli stanziamenti necessari nel bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale per l'assistenza finanziaria all'Ucraina a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di rispettare il massimale delle risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.
- (6) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, si ritiene

opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

- (7) Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, è aggiunto il comma seguente:

"Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria concessa all'Ucraina a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio e autorizzata conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'importo necessario è attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP. ".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente